LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1930

ART. 7.

Lo spostamento di gruppi di lavoratori e di famiglie coloniche da una provincia per l'impiego in altra provincia dovrà essere sempre disposto o autorizzato dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Il Commissariato, d'accordo con il Ministero delle corporazioni, ha facoltà di promuovere presso gli organi competenti, a sensi delle vigenti leggi, la revisione e la modificazione dei patti collettivi di lavoro vigenti nelle provincie di immigrazione, al fine di agevolare le correnti migratorie e di colonizzazione.

Metto a partito l'articolo 7 così emendato. $(\dot{E} approvato).$

ART. 8.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, curerà, per mezzo dei suoi funzionari e dei suoi organi, che le squadre di operai migrati siano formate di individui fisicamente idonei e pratici del mestiere, per il quale sono chiamati e darà agli operai stessi l'assistenza morale, sanitaria ed economica.

(\dot{E} approvato).

Dopo l'articolo 8 l'onorevole Biagi ha proposto di aggiungere un emendamento col titolo di articolo 8-bis, che diventerebbe, se accettato, articolo 9 del disegno di legge.

Onorevole Biagi, ella ha già svolto nel suo discorso l'emendamento.

Il Governo lo accetta?

GIUNTA, sottosegretario di Stato per la Presidenza. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. E l'onorevole relatore? MUZZARINI, relatore. Anche la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo 8-bis, proposto dall'onorevole camerata Biagi accettato dal Governo e dalla Commissione che, se sarà approvato, diventerà l'articolo 9.

ART. 9.

Il Commissariato può concedere sussidi per agevolare l'istituzione e il funzionamento dei posti di conforto e di soccorso, esercitati da enti di natura assistenziale, che rivolgano di preferenza le loro cure alle masse migranti, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e nelle sedi di lavoro.

I sussidi possono essere concessi anche agli enti pubblici, alle società ed ai privati, che curino direttamente le forme di assistenza materiale e morale dei lavoratori e dei coloni migranti con l'istituzione di ambulatori, di cucine economiche, di scuole per adulti e di dopolavoro.

Il Commissariato può accordare anche sussidi alla Croce Rossa Italiana e ad altre istituzioni, che abbiano per iscopo la lotta contro la malaria, contro il tracoma e l'anchilostomiasi e contro altre gravi malattie di carattere diffusivo e che impiantino stazioni fisse e mobili presso i villaggi e le borgate agricole, presso i baraccamenti e nelle sedi di lavoro.

Lo pongo a partito. $(E\ approvato).$

ART. 10.

I lavoratori migranti da zone colpite da malattie di carattere diffussivo possono essere assoggettati a visita medica prima dell'arruolamento e sottoposti a controllo medico durante i viaggi e nella zona di impiego, e, se riscontrati affetti da malattie gravi e contagiose, essere rinviati ai luoghi di origine.

Il Commissariato, d'accordo con il Ministero dell'interno, può imporre, in determinati casi, l'adozione della tessera sanitaria.

$(\dot{E} \ approvato).$

All'articolo che segue l'onorevole camerata Olivetti ha proposto il seguente emendamento: al secondo comma alle parole: «cooperative ed ai consorzi cooperativi» sostituire la parola: « imprese ».

Onorevole Olivetti, mantiene il suo emendamento?

OLIVETTI. Lo mantengo e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta? GIUNTA, sottosegretario di Stato per la Presidenza. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Il relatore?

MUZZARINI. relatore. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Do lettura allora dell'articolo nel testo così emendato:

ART. 11.

Per agevolare le migrazioni temporanee di lavoratori da occupare in opere pubbliche in esecuzione diretta, riconosciute urgenti e necessarie, può essere compresa nella spesa